



Città di Seregno

Regolamento per la disciplina dell'attività di acconciatore

Regolamento approvato con DCC n.28 del 01 luglio 2025

INDICE GENERALE

art. 1 - Oggetto del Regolamento

art. 2 - Definizione dell'attività di acconciatore

art. 3 - Luogo di svolgimento dell'attività

art. 4 - Abilitazione professionale

art. 5 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

art. 6 - Criteri per il ricevimento della SCIA

art. 7 - Esposizione della SCIA

art. 8 - Subentro nella titolarità dell'impresa

art. 9 - Trasferimento di sede

art. 10 - Sospensione dell'attività e decadenza del titolo abilitativo

art. 11 - Cessazione dell'attività

art. 12 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

art. 13 - Orari e chiusure obbligatorie

art. 14 - Tariffe

art. 15 - Controlli

art. 16 - Sanzioni

art. 17 - Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

art. 18 - Provvedimenti di urgenza

art. 19 - Validità

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1) Il presente regolamento disciplina in tutto il territorio comunale l'attività di acconciatore ai sensi della legge 17/08/2005, n. 174 e del regolamento regionale 28/11/2011 n. 6, come modificato dal regolamento regionale 01/02 /2018 n. 4.

2) Non sono soggette al presente regolamento le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona, ma soltanto la produzione di un bene commerciabile.

Art. 2 - Definizione dell'attività di acconciatore

1) L'attività di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare.

2) Le imprese di acconciatura, inoltre, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico (limitatamente al taglio, limatura e laccatura delle unghie)

3) Il possesso del titolo di acconciatore consente l'esercizio dell'attività unisex.

Art. 3 – Luogo di svolgimento dell'attività

1) Le imprese titolate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa, possono esercitare l'attività anche presso la sede designata dal cliente in caso:

- di sua malattia o altro impedimento fisico;
- nel caso in cui il cliente sia impegnato in attività sportive, in manifestazioni legate alla moda o allo spettacolo;
- in occasione di cerimonie o di particolari eventi fieristici o promozionali.

Le prestazioni, anche a titolo gratuito per soci o per promozione di qualche prodotto devono sottostare alle leggi in materia e alle disposizioni di cui al presente regolamento.

2) E' fatta salva la possibilità di esercitare l'attività di acconciatore, nel rispetto degli specifici requisiti igienico sanitari, nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con i relativi soggetti pubblici.

3) Non è ammesso lo svolgimento dell'attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

4) L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali dispongano dei requisiti urbanistici, igienico-sanitari e di sicurezza vigenti e rispettino ogni altra normativa anche civilistica in materia; inoltre, gli ingressi e i servizi igienici devono essere separati dagli altri adibiti ad abitazione e devono essere consentiti i controlli da parte del personale della Polizia Locale e dell'ATS incaricati della vigilanza.

5) Alle imprese esercenti l'attività di acconciatore che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati (quali a titolo esemplificativo: creme per barba, dopobarba, shampoo, balsami, lozioni per capelli, gel per capelli, tinture, lacche per capelli, purché debitamente certificati e garantiti ai sensi delle vigenti normative nazionali e comunitarie) non si applicano le disposizioni contenute nel d. lgs. 31/03/98, n. 114 e ss.mm "Riforma della disciplina relativa al commercio".

6) L'esercente l'attività di acconciatore può consentire l'utilizzo dei propri spazi ad acconciatori ed estetisti, in possesso dei prescritti titoli abilitativi, mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina. Nel caso in cui gli spazi siano utilizzati da estetisti, tali spazi devono rispettare i requisiti igienico sanitari previsti dal reg. r. 5/2016 per i locali in cui si svolge l'attività di estetista.

7) È ammesso l'esercizio congiunto delle attività di acconciatore e di estetista, anche mediante il contratto di affitto di poltrona o di cabina, nel rispetto delle rispettive qualificazioni professionali e dei requisiti igienico sanitari, nonché delle procedure amministrative relative all'attività. Pertanto, in caso di esercizio congiunto, sia ad opera di differenti imprese che ad opera della medesima impresa, è necessario presentare apposita SCIA per entrambe le attività.

Art. 4 - Abilitazione professionale

1) L'esercizio dell'attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, anche a titolo gratuito, e dovunque svolta, è subordinato al possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 3, l.174/2005 e ss.mm. nonché dei relativi provvedimenti attuativi regionali.

2) Non costituiscono titolo all'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non siano stati autorizzati o, se conseguiti all'estero, riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

3) Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di acconciatura deve essere designato nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa almeno un responsabile tecnico in possesso dell'abilitazione professionale di cui al presente articolo.

4) Ai sensi dell'art. 4 reg. r. 6/2011 nel caso di impresa artigiana esercitata su più sedi, il responsabile tecnico deve essere designato nella persona del titolare oppure, in caso di società in uno o più soci partecipanti al lavoro. In caso di impresa artigiana esercitata in più sedi, per ogni sede deve essere designato un responsabile tecnico.

5) Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di acconciatore ed è iscritto nel repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) contestualmente alla trasmissione della segnalazione certificata di inizio attività.

In caso di malattia o comunque assenza temporanea del responsabile tecnico, il titolare dell'esercizio deve designare un sostituto, munito di idonea abilitazione professionale.

6) Il Comune, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del reg. r. 6/2011, in caso di accertata violazione degli obblighi di cui al presente articolo, diffida l'interessato ad adeguarsi entro un termine perentorio, imponendo, se del caso, la sospensione fino all'avvenuto adeguamento dell'attività.

CAPO II

TITOLI E REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 5 - Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

1) Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di acconciatore deve presentare ai sensi e con le modalità di cui al d.p.r. 7 settembre 2010 n. 160, apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'art. 19 l. 7 agosto 1990 n. 241, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.

2) La SCIA è valida per l'intestatario e per i locali in essa indicati.

Art. 6 - Criteri per il ricevimento della SCIA

1) La SCIA è ricevibile previo accertamento del possesso da parte dell'impresa richiedente dei seguenti requisiti:

- a. possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- b. conformità urbanistica ed edilizia dei locali;
- c. idoneità igienico-sanitaria dei locali e delle attrezzature;
- d. ogni altra autorizzazione/comunicazione eventualmente necessaria in presenza di particolari circostanze.

2) La SCIA è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di certificazione e/o atto di notorietà e ricade nelle conseguenze penali e amministrative previste dagli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi.

3) La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla Comunicazione Unica di cui all'art. 9 del d.l. n. 7/2007 convertito in legge n. 40/2007, presentata al Registro Imprese che la trasmette al SUAP, ai sensi dell'art. 5, comma 2 d.p.r. 160/2010.

4) La ricevuta della comunicazione unica che attesta l'avvenuta consegna della SCIA al SUAP costituisce titolo per avviare l'attività.

5) Dalla data di emissione della ricevuta dell'avvenuta consegna al SUAP, decorrono i termini per l'esercizio dell'attività di controllo di cui all'art. 19 commi 3 e 6 bis l. 241/90; a tal fine il SUAP, dopo aver controllato la regolarità e completezza formale della documentazione, ne cura la trasmissione all'ufficio ATS competente ed eventualmente ad altre amministrazioni e uffici competenti preposti all'attività di controllo.

6) È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinques e 21-nonies della l. 241/90.

Art. 7 – Esposizione della SCIA

1) Copia della segnalazione certificata - corredata della ricevuta di accettazione telematica - e copia dell'attestato di qualificazione professionale deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta del personale delle Forze dell'Ordine e di Vigilanza nonché dei funzionari preposti al controllo sanitario.

2) Coloro che ai sensi dell'art. 3 comma 1) esercitano eccezionalmente l'attività nella sede designata dal cliente o nei casi di cui al comma 2), devono recare con sé copia della SCIA corredata della ricevuta di accettazione telematica ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Art. 8 - Subentro nella titolarità dell'Impresa

1) Il richiedente, in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'art. 4, che subentri ad una attività esistente e regolarmente segnalata, deve allegare alla segnalazione certificata di subentro copia del certificato notarile attestante la cessione d'azienda e la dimostrazione del possesso dei requisiti professionali richiesti.

2) In caso di decesso, invalidità permanente, inabilitazione o interdizione del titolare dell'attività, gli eredi o aventi causa possono entro un termine non superiore a 12 mesi, prorogabile per un ulteriore anno:

- a) se in possesso dei requisiti professionali, continuare l'attività presentando SCIA di subingresso e allegando la documentazione attestante la qualità di erede o rappresentante legale del titolare incapace;
- b) in caso di assenza dei requisiti professionali, continuare l'attività presentando SCIA di subingresso, allegando la documentazione attestante la qualità di erede o rappresentante legale del titolare incapace e nominando un responsabile tecnico in possesso dei requisiti professionali.

Art. 9 - Trasferimento di sede

1) Il trasferimento di sede dell'esercizio nell'ambito del Comune di Seregno è soggetto al possesso dei medesimi requisiti previsti per l'apertura, relativamente ai locali in cui viene trasferita l'attività, per quanto attiene alla materia urbanistica, edilizia e igienico sanitaria; la presentazione della segnalazione certificata dovrà pertanto avvenire osservando le norme del presente regolamento (art. 5 e seguenti).

Art. 10 - Sospensione dell'attività e decadenza del titolo abilitativo

1) L'attività di acconciatore può essere sospesa per un periodo non superiore a 12 mesi prorogabile per un ulteriore anno; a tale scopo deve essere trasmessa, per via telematica, apposita comunicazione al SUAP con l'indicazione del periodo di sospensione.

Al termine di tale periodo sono concessi all'impresa 60 giorni entro i quali comunicare la ripresa, la proroga o la cessazione dell'attività. Se il termine di 60 giorni decorre inutilmente, l'attività di impresa si considera cessata e l'operatore interessato all'eventuale riapertura dell'esercizio è tenuto alla presentazione di nuova segnalazione certificata

2) È in capo all'imprenditore l'obbligo di comunicare la ripresa dell'attività mediante specifica segnalazione certificata.

Art. 11 - Cessazione dell'attività

1) Il titolare o legale rappresentante deve comunicare la cessazione dell'attività esclusivamente alla Camera di commercio competente per territorio, senza dover comunicare il medesimo fatto al SUAP. L'impresa assolve, quindi, all'obbligo di comunicazione della cessazione al SUAP con la sola comunicazione alla Camera di Commercio.

CAPO III
NORME IGIENICO-SANITARIE E DI SICUREZZA DEI
LOCALI

Art. 12 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività

1) Chiunque eserciti l'attività di acconciatore deve operare nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.

2) La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dalla ATS competente per territorio.

Devono essere inoltre rispettati i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento dell'attività riportati nell'allegato 1 del reg. r. 6/2011 e ss.mm.

CAPO IV
ORARI E TARIFFE

Art. 13 – Orari e chiusure obbligatorie

1) Gli orari giornalieri dell'attività e le giornate di chiusura annuali sono così stabiliti:

a. l'orario giornaliero dell'attività dovrà essere ricompreso nella fascia oraria tra le 7,00 e le 22,00. All'interno della fascia oraria fissata, ogni esercente è libero di determinare l'orario prescelto che potrà essere differenziato per ogni giorno della settimana e potrà prevedere una o più interruzioni nell'arco della giornata;

b. gli esercizi hanno la facoltà di restare chiusi in un giorno di ogni settimana liberamente scelto dal titolare dell'attività; ciò non preclude la possibilità per il singolo operatore di decidere di chiudere per più di un giorno alla settimana, sempre nel rispetto dell'obbligo della comunicazione preventiva esclusivamente alla clientela, nell'ambito delle norme a tutela del consumatore;

c. agli esercenti è consentito di protrarre l'attività ad esercizio chiuso, senza possibilità di accedere dall'esterno, per non oltre un'ora, solo allo scopo di servire la clientela già presente nel negozio all'orario di chiusura normale;

d. gli esercizi devono esporre al pubblico un cartello ben visibile, anche ad esercizio chiuso, indicante l'orario di apertura e di chiusura effettivamente praticato e l'indicazione del giorno o dei giorni di chiusura infrasettimanale, eventualmente prescelti.

e. Gli esercizi di cui al presente Capo non sono obbligati ad osservare la chiusura domenicale e festiva; sono fatti salvi i diritti contrattuali e quelli previsti dalla normativa vigente per i lavoratori dipendenti in materia di orario di lavoro e di riposo settimanale.

2) Con ordinanza sindacale possono essere introdotte chiusure temporanee per motivi imperativi di interesse generale.

Art. 14 – Tariffe

1) L'esercente deve esporre le tariffe praticate in maniera ben visibile alla clientela, possibilmente in prossimità della cassa dell'esercizio.

CAPO V CONTROLLI E SANZIONI

Art. 15- Controlli

1) Gli agenti delle Forze di polizia, il personale di ATS e il personale della Polizia Locale incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, anche se presso scuole, circoli privati e compresi quelli presso il domicilio in cui si svolge l'attività di acconciatore; l'esercizio dei controlli deve avvenire nel rispetto delle norme in materia.

2) La vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e sulle norme comportamentali della conduzione delle attività disciplinate dal presente Regolamento è effettuata dal competente servizio ATS.

Art. 16 – Sanzioni

1) Nei confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi di acconciatura in assenza dei requisiti professionali o in violazione delle norme previste dalla l. 174/2005, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure previste dalla l. 24/11/1981 n. 689, e successive modificazioni.

2) Nei confronti di chi esercita l'attività oggetto del Presente regolamento senza aver presentato la SCIA è inflitta una sanzione amministrativa da € 500 a € 3.000;

3) Nel caso di cui al comma 2), oltre alla sanzione pecuniaria irrogata dal servizio di Polizia Locale, il Dirigente del Servizio SUAP ordina la cessazione dell'attività, abusivamente avviata.

4) Le ulteriori violazioni al presente regolamento, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono sanzionate con l'applicazione di una sanzione amministrativa da 80 a 480 euro, secondo le procedure di cui alla l. 689/81.

Art. 17 – Sospensione e divieto di prosecuzione dell'attività

1) L'esercizio dell'attività di acconciatore può essere sospesa, previa diffida e nel rispetto delle norme di cui all'art. 7 e ss. L. 241/90, dal Dirigente responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive per violazione delle disposizioni vigenti in materia, per un periodo massimo di 20 giorni a seconda della gravità dell'accertata violazione.

2) In caso di reiterazione della violazione delle disposizioni della normativa di settore, del presente regolamento ovvero dei regolamenti regionali che disciplinano l'esercizio dell'attività, il comune può

adottare motivato provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. Si ha reiterazione nei casi di cui all'art. 8 bis della l. 689/1981.

Art. 18 - Provvedimenti d'urgenza

1) Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente art. 17, nei casi contingenti e d'urgenza determinati da ragioni di igiene, anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'atto autorizzatorio, l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

Art. 19 - Validità

1) Il Regolamento comunale per l'attività di acconciatore entra in vigore all'atto di esecutività della delibera di approvazione.

2) Il presente Regolamento abroga il precedente adottato dal Consiglio comunale e le successive norme di adeguamento nonché le disposizioni, dettate da altri Regolamenti comunali precedenti, incompatibili o in contrasto con le disposizioni qui contenute.

3) Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle leggi che disciplinano la materia.